

A.C. 1776
Misure di agevolazione fiscale per la cultura

A.C. 2449
Modifica all'articolo 15 del
Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,
in materia di detraibilità delle spese sostenute
per l'acquisto di beni e servizi culturali

Camera dei deputati
VI Commissione FINANZE

Audizione del 21/10/2025
MEMORIA

MEMORIA

Il Forum Nazionale del Terzo Settore esprime apprezzamento per la presentazione delle abbinate proposte di legge **A.C. 1776 Consiglio regionale del Veneto** e **A.C. 2449 on. Mollicone** concernenti agevolazioni fiscali per la cultura.

L'art. 9 Cost. recita: *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”*, sancendo l'obbligo di tutela e di promozione della cultura e del patrimonio culturale e artistico da parte dello Stato come principio fondamentale.

Si tratta di una **norma programmatica**, relativa all'esercizio di una funzione che il Costituente ha ritenuto **essenziale per lo sviluppo della collettività** e che implica l'adozione di misure volte alla **valorizzazione delle attività culturali**, al **sostegno dei soggetti della cultura** e al **mantenimento dell'enorme patrimonio culturale nazionale**, anche attraverso l'assunzione di strumenti, in particolare fiscali, che incoraggino l'intervento dei privati nel sostegno e nel finanziamento del settore culturale.

A questo proposito, le due proposte di legge in esame introducono una **modifica all'art. 15, comma 1 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 “Testo unico delle imposte sui redditi”** consistente nell'inserimento della lett. *e-quinquies*) ai sensi della quale (con formulazioni differenti) risultano detraibili le spese sostenute per la cultura.

Al riguardo, l'introduzione di un'agevolazione fiscale premiante il consumo culturale (rappresentata dalla detraibilità dei consumi culturali e degli investimenti individuali in progetti culturali) risulta un intervento normativo apprezzabile, generatore di benefici tanto per gli operatori culturali quanto per i consumatori.

Qui di seguito riportiamo alcune osservazioni relative ai contenuti delle due distinte proposte di legge e, a seguire, le proposte emendative di riferimento.

A.C. 1776

L'art. 2 della proposta prevede la possibilità di detrazione dall'IRPEF (art. 15, comma 1 TUIR) di *“spese culturali individuali”* espressamente individuate, ossia:

- 1) per l'acquisto di biglietti d'ingresso a musei, mostre, esposizioni e per l'accesso a parchi, giardini, dimore storiche e ad altri beni monumentali;
- 2) per la partecipazione a visite guidate a città, siti culturali, archeologici, paesaggistici e ambientali;

- 3) per la partecipazione ad attività formative, workshop, laboratori e ad altri eventi promossi da istituti di cultura riconosciuti, enti pubblici ed enti privati che svolgono attività nel settore culturale;
- 4) per l'acquisto di biglietti d'ingresso per spettacoli cinematografici e dal vivo;
- 5) per l'acquisto di abbonamenti cinematografici e per stagioni di spettacolo dal vivo;
- 6) per l'acquisto di libri, di riviste culturali e di opere audio o video protette da diritti d'autore;
- 7) per l'acquisto di quote associative annue di partecipazione ad associazioni culturali;
- 8) per versamenti individuali a titolo di microfinanziamento di iniziative di crowdfunding, finalizzate alla realizzazione di un progetto.

Dunque la disposizione prevede detrazioni per il consumo culturale individuale (biglietti d'ingresso a spettacoli, musei, eventi formativi, laboratori) e incentivi al micro-finanziamento (*crowdfunding*) di progetti culturali da parte di soggetti privati.

In tale prospettiva, rileviamo la **necessità di integrare l'attuale platea dei soggetti promotori dell'offerta culturale di cui all'art. 2, comma 2 della proposta con l'inclusione espressa - all'art. 15, comma 1, lett. *e-quinquies*), n. 3) TUIR - degli enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore".**

È noto infatti che gli enti del Terzo settore svolgono importanti funzioni sociali e culturali fondamentali nelle comunità locali. Le loro organizzazioni costituiscono un ponte tra la domanda e l'offerta culturale del territorio realizzando iniziative diffuse con un alto valore civico e partecipativo. Da qui la **necessità di promuovere misure di sostegno alla cultura attraverso la valorizzazione di quei soggetti che vi operano con modalità partecipative, non profit e che sono tenuti ad adempimenti di trasparenza, rendicontazione e *governance* secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore.**

Con tale integrazione si contribuisce a **valorizzare pienamente il ruolo del Terzo settore nella promozione culturale, rafforzandone la capacità operativa e riconoscendo che esso svolge importanti funzioni di rilevanza sociale e culturale certamente da sostenere.** Ciò anche a garanzia che l'intervento fiscale oggetto della proposta di legge produca un impatto vero, diffuso e sostenibile sui territori.

Ancora in ordine alla formulazione dell'art. 2, comma 2, riteniamo opportuno modificare il n. 7) dell'art. 15, comma 1, lett. *e-quinquies*) TUIR sostituendo il termine "**acquisto**" con il termine "**versamento**" di quote associative annue di partecipazione ad associazioni culturali. La modifica risulta necessaria tanto per riparametrare il dato della sottoscrizione della quota associativa secondo la natura non transattiva dell'operazione,

quanto per valorizzare il principio di cassa in quest'ambito, alla base della detraibilità fiscale delle spese.

In ordine, poi, al successivo n. 8), a proposito dei versamenti individuali a titolo di microfinanziamento di iniziative di *crowdfunding* finalizzate alla realizzazione di un progetto, si suggerisce di integrare l'attuale formulazione con l'inserimento, in fine, della locuzione **“da un ente non lucrativo”**, al fine di meglio circoscrivere l'ambito di applicabilità della previsione.

A.C. 2449

In questa proposta di legge le spese interessate dalla detrazione IRPEF (art. 1) concernono biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, libri e materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. Sono anche previsti sia un limite alla detrazione (la detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129,11) sia alcuni adempimenti condizionanti la fruizione della detrazione (spesa certificata da *“fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente”*).

Al riguardo, a proposito delle **spese interessate**, il riferimento presente nell'attuale formulazione della proposta risulta in parte **soggettivo** (musei, cinema) in parte **oggettivo** (concerti, spettacoli teatrali e dal vivo ecc.).

Se l'obiettivo è quello di incentivare la fruizione del patrimonio artistico e storico nazionale e di rendere maggiormente accessibili i luoghi della cultura, ci pare necessario **accentuare il presupposto della fruizione sul fronte dell'accezione “oggettiva”, specie in ragione di quei servizi che possono essere offerti anche da enti del Terzo settore, come tali non configurati nell'assetto di schema che la definizione sembrerebbe, in prima istanza, richiamare.**

Da qui la nostra proposta di **reformulare la previsione** come segue: *“le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, istituti e luoghi della cultura, spettacoli cinematografici, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, laboratori didattico-culturali condotti da enti del Terzo settore di cui all'art. 3 d.lgs. n. 117/2017 e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore”*.

A proposito dei **limiti alla detrazione**, sebbene il limite (129,13 euro) sia lo stesso di spese essenziali e indifferibili come quelle mediche, non si può non osservare che lo stesso rappresenti un **vincolo oggettivamente penalizzante non solo dello scopo di promuovere complessivamente l'aumento degli acquisti in ambito culturale, ma altresì**

in sede personale e in relazione alle fasce meno abbienti della popolazione (redditi medio-bassi, con capacità di spesa inferiore o di poco superiore al limite precisato): in questo modo, l'effetto dell'incentivo così vincolato mostra evidentemente un'attitudine di impatto di tipo regressivo. Da qui l'opportunità, in luogo di un'eliminazione generalizzata della franchigia, di valutare un'eliminazione di tipo selettivo per le fasce reddituali medio-basse (ferma la capienza d'imposta).

In ordine, poi, agli **adempimenti condizionanti la fruizione della detrazione**, il titolo di ingresso emesso ai fini fiscali per certificare la spesa del fruitore del servizio culturale risulta anonimo. Occorre perciò **valutare come coordinare questo dato con la richiesta di fatturazione/scontrino parlante** (che, di per sé, duplicherebbe l'onere documentale).

In ogni caso, tenuto conto che la fruizione del servizio potrebbe avvenire anche in ottica mutualistica presso enti del Terzo settore (servizi ai soci svolti in diretta attuazione delle finalità sociali), **quale "idoneo titolo" andrebbe prevista anche la quietanza liberatoria emessa dall'Organizzazione con i dati che identificano prestazione e "acquirente" (nome, cognome, codice fiscale).**

Augurandoci che le proposte oggetto di esame possano essere integrate con le previsioni normative più opportune e rispondenti a quanto sopra riportato, rimaniamo a disposizione per gli approfondimenti che si riterranno più opportuni.

A.C. 1776

Misure di agevolazione fiscale per la cultura

EMENDAMENTO

Integrazione della platea dei soggetti promotori dell'offerta culturale con gli enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117

1. All'articolo 2, comma 2, il numero 3) è sostituito dal seguente:

“3) per la partecipazione ad attività formative, workshop, laboratori e ad altri eventi promossi da istituti di cultura riconosciuti, enti pubblici ed enti privati, inclusi gli enti del Terzo settore di cui all'art. 4 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., che svolgono attività nel settore culturale o attuate dai medesimi enti del Terzo settore;”.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa intende integrare l'attuale platea dei soggetti promotori dell'offerta culturale di cui all'art. 15, comma 1, lett. *e-quinquies*), n. 3) TUIR con l'inclusione espressa degli enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”.

È noto infatti che gli enti del Terzo settore svolgono importanti funzioni sociali e culturali fondamentali nelle comunità locali. Le loro organizzazioni costituiscono un ponte tra la domanda e l'offerta culturale del territorio realizzando iniziative diffuse con un alto valore civico e partecipativo. Da qui la necessità di promuovere misure di sostegno alla cultura attraverso la valorizzazione dei soggetti che vi operano con modalità partecipative, non profit e che sono tenuti ad adempimenti di trasparenza, rendicontazione e *governance* secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

Con tale integrazione si contribuisce a valorizzare pienamente il ruolo del Terzo settore nella promozione culturale, rafforzandone la capacità operativa e riconoscendo che esso svolge importanti funzioni di rilevanza sociale e culturale certamente da sostenere. Ciò anche a garanzia che l'intervento fiscale oggetto della proposta di legge produca un impatto vero, diffuso e sostenibile sui territori.

A.C. 1776

Misure di agevolazione fiscale per la cultura

EMENDAMENTO

Versamento di quote associative annue di partecipazione ad associazioni culturali

1. All'articolo 2, comma 2, il numero 7) è sostituito dal seguente:

“7) per il versamento di quote associative annue di partecipazione ad associazioni culturali;”.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa interviene sulla formulazione dell'art. 15, comma 1, lett. e-*quinquies*), n. 7) TUIR di cui all'art. 2, comma 2 della proposta in esame sostituendo il termine “*acquisto*” con il termine “*versamento*” di quote associative annue di partecipazione ad associazioni culturali.

La modifica risulta necessaria tanto per riparametrare il dato della sottoscrizione della quota associativa secondo la natura non transattiva dell'operazione, quanto per valorizzare il principio di cassa in quest'ambito, alla base della detraibilità fiscale delle spese.

A.C. 1776

Misure di agevolazione fiscale per la cultura

EMENDAMENTO

Versamenti individuali a titolo di microfinanziamento di iniziative di crowdfunding finalizzate alla realizzazione di un progetto

1. All'articolo 2, comma 2, il numero 8) è sostituito dal seguente:

“8) per versamenti individuali a titolo di microfinanziamento di iniziative di crowdfunding, finalizzate alla realizzazione di un progetto da un ente non lucrativo.”.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa interviene sull'art. 15, comma 1, lett. *e-quinquies*), n. 8) TUIR di cui all'art. 2, comma 2 della proposta in esame, a proposito dei versamenti individuali a titolo di microfinanziamento di iniziative di *crowdfunding* finalizzate alla realizzazione di un progetto, integrando l'attuale formulazione con l'inserimento, in fine, della locuzione *“da un ente non lucrativo”*, al fine di meglio circoscrivere l'ambito di applicabilità della previsione.

A.C. 2449

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi culturali

EMENDAMENTO

Detrazioni fiscali in favore della cultura

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Dopo la lettera e-quater) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

“e-quinquies) le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, istituti e luoghi della cultura, spettacoli cinematografici, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, laboratori didattico-culturali condotti da enti del Terzo settore di cui all'art. 3 d.lgs. n. 117/2017 e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa secondo le modalità e per le fasce reddituali individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura, scontrino, quietanza liberatoria emessa dall'organizzazione o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente.”.

Relazione illustrativa

L'emendamento rinnova la formulazione della lettera *e-quinquies)* del comma 1 dell'art. 15 TUIR di cui all'art. 1 della proposta in esame anzitutto con il riferimento espresso agli enti del Terzo settore di cui all'art. 3 d.lgs. n. 117/2017 e alle attività svolte da questi soggetti.

A proposito poi dei limiti alla detrazione, sebbene il limite previsto nella proposta di legge (129,13 euro) sia lo stesso di spese essenziali e indifferibili come quelle mediche, lo stesso rappresenta un vincolo oggettivamente penalizzante non solo dello scopo di promuovere complessivamente l'aumento degli acquisti in ambito culturale, ma altresì in sede personale e in relazione alle fasce meno abbienti della popolazione (redditi medio-bassi,

con capacità di spesa inferiore o di poco superiore al limite precisato): in questo modo, l'effetto dell'incentivo così vincolato mostra evidentemente un'attitudine di impatto di tipo regressivo. Da qui l'opportunità di prevedere l'adozione di un provvedimento ministeriale che contempli, piuttosto che un'eliminazione generalizzata della franchigia, un'eliminazione di tipo selettivo per le fasce reddituali medio-basse (ferma la capienza d'imposta).

In ordine, poi, agli adempimenti condizionanti la fruizione della detrazione, il titolo di ingresso emesso ai fini fiscali per certificare la spesa del fruitore del servizio culturale (spettacoli ecc.) risulta anonimo. Occorre perciò valutare come coordinare questo dato con la richiesta di fatturazione/scontrino parlante (che, di per sé, duplicherebbe l'onere documentale). In ogni caso, tenuto conto che la fruizione del servizio potrebbe avvenire anche in ottica mutualistica presso enti del Terzo settore (servizi ai soci svolti in diretta attuazione delle finalità sociali), quale "idoneo titolo" l'emendamento prevede anche la quietanza liberatoria emessa dall'Organizzazione con i dati che identificano prestazione.